

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1162)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

### Compensi al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardanti il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, stabiliscono che nelle provincie ove manchino temporaneamente il medico provinciale o il veterinario provinciale, può essere affidato, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti agli uffici suddetti, rispettivamente, all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità, ovvero al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo o ad un

veterinario componente il Consiglio provinciale di sanità.

Dette disposizioni si sono rivelate di difficile attuazione in quanto mancano norme relative alle modalità di liquidazione dei compensi da corrispondere al predetto personale.

Pertanto è stato preparato il seguente disegno di legge che prevede per i sanitari incaricati temporaneamente delle funzioni di medico o veterinario provinciale, una retribuzione pari allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402, se sanitari esercenti la libera professione, ovvero un compenso di lire 30.000 mensili, se sanitari dipendenti da Enti pubblici.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Alle persone, cui venga conferito l'incarico di esercitare temporaneamente le funzioni di medico provinciale e di veterinario provinciale ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, è corrisposto, dal Ministero della sanità, un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402, quando esse esercitano le libere professioni sanitarie.

Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000 qualora i predetti incaricati siano dipendenti di ente pubblico.

**Art. 2.**

Le spese derivanti dalla applicazione del primo comma dell'articolo precedente faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero della sanità.

L'onere relativo, valutato in lire 1.000.000, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 49 del predetto stato di previsione per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad eseguire le opportune variazioni.